

# ISTANZA RATEIZZAZIONE TRIBUTI



Spett.  
Città di Samarate  
Servizio Tributi

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

nat\_a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

rappresentante di (in caso di ditte, eredi, curatori) \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

## CHIEDE

Ai sensi dell'art. 20 del vigente Testo Unico delle Entrate Locali, la rateizzazione del pagamento degli importi del tributo:

- INGIUNZIONE TARSU ANNUALITA' \_\_\_\_\_
- SOLLECITO/ACCERTAMENTO TARI 2014
- TARI 2015
- TARI 2016
- TARI 2017
- C.O.S.A.P.
- IMU
- ALTRO

di € \_\_\_\_\_ relative all'anno \_\_\_\_\_ ed al provvedimento \_\_\_\_\_

in n. \_\_\_\_\_ rate, con decorrenza dal \_\_\_\_\_

A tal fine, inoltre, dichiara di essere consapevole che:

- il beneficio della rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali (art. 20, comma 2);
- il ritardo del pagamento di due rate comporta la decadenza del beneficio (art. 20, comma 3);
- una volta terminata la rateizzazione per il tributo \_\_\_\_\_ si impegna a formalizzare istanza di rateizzazione per \_\_\_\_\_

Unitamente alla sottoscrizione della presente, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs.196/03 e prende atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03.

Samarate, \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

**Art. 20**

**RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE**

*Caso in cui il termine per il pagamento può essere modificato*

1. Salvo contraria espressa disposizione legislativa, su richiesta del debitore il Comune può concedere il pagamento rateizzato del debito in relazione al suo ammontare o se il debitore si trovi in particolari fondate disagiate condizioni economiche anche se contingenti.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali e non può essere superiore a trecentosessantacinque giorni. E' consentita la dilazione per un periodo superiore all'anno qualora il credito risulti superiore ad Euro 2.500,00. Inoltre qualora il credito risulti superiore ad Euro 10.000,00 la concessione della dilazione dovrà avvenire previa presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa.
3. Il ritardo nel pagamento di almeno due rate comporta la decadenza del beneficio.
4. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:
  - a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
  - b) ha debiti di qualsiasi natura, scaduti e non pagati, verso il Comune, esclusi i debiti per i quali sono stati proposti ricorsi.